

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MALFATTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

NELLA SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1979

Concessione, per l'anno 1979, di un contributo straordinario pari al controvalore in lire italiane di dollari 20 mila in favore del « Fondo volontario delle Nazioni Unite per il progresso della donna » e del controvalore in lire italiane di dollari 10 mila per l'« Istituto internazionale di ricerca per il progresso della donna », Istituto della stessa Organizzazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il principio, recepito nella Carta delle Nazioni Unite che riconosce la parità dei diritti della persona umana, a prescindere da ogni differenziazione di sesso, spiega il crescente sforzo profuso dall'Organizzazione in questi ultimi anni, a fronte della costante pressione esercitata dal movimento per l'emancipazione femminile, al fine di rendere sempre più effettuale il contenuto dell'enunciato onde sottrarre lo stesso all'astrattezza dei postulati per restituirlo all'attualità del dibattito socio-politico in corso in quasi tutti i Paesi del mondo, non esclusi quelli meno avanzati.

Nel 1975, la Conferenza mondiale dell'anno internazionale della donna, tenutasi a Città del Messico, riflettendo tali orientamenti aveva approvato un piano d'azione per la

realizzazione degli obiettivi programmaticamente proposti dall'Anno internazionale mentre, nello stesso torno di tempo, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione 3520 (XXX) del 15 dicembre 1975, proclamava il periodo 1976-1985 come « Decennio delle Nazioni Unite per la donna: uguaglianza, sviluppo e pace ». Un anno più tardi, la stessa Organizzazione, con risoluzione 31/136 del 16 dicembre 1976, approvava il Programma del decennio delle Nazioni Unite per la donna. In quello stesso ambito veniva inoltre deciso di tenere nel 1980, a metà decennio, una seconda Conferenza internazionale allo scopo di passare in rassegna e sottoporre ad analisi i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi prefissati nel Piano d'azione.

Come è noto, gran parte delle accresciute necessità finanziarie richieste per permettere il successo di tali iniziative non potevano che ricadere sul bilancio ordinario delle Nazioni Unite. Tuttavia, l'esigenza di stimolare e meglio indirizzare, anche attraverso progetti-pilota, le attività di cooperazione atte a migliorare la condizione della donna nei Paesi in via di sviluppo aveva successivamente indotto l'Assemblea generale ad istituire, sempre nel 1976, un « Fondo volontario delle Nazioni Unite per il decennio della donna » ed a creare un « Istituto internazionale di ricerca per il progresso della donna », entrambi da realizzarsi attraverso l'erogazione di contributi volontari.

Il Fondo volontario delle Nazioni Unite per il decennio della donna costituisce la prosecuzione « per tutta la durata del decennio » del Fondo creato nel 1974 per l'Anno internazionale della donna.

Le sue finalità, precisate nella risoluzione 31/133 dell'Assemblea generale, sono le seguenti:

- a) cooperazione tecnica;
- b) elaborazione o rafforzamento di programmi regionali e internazionali;
- c) elaborazione e attuazione di programmi comuni di istituzioni specializzate del sistema delle Nazioni Unite;
- d) ricerca, raccolta ed analisi di dati concernenti le iniziative di cui ai precedenti punti;
- e) collaborazione alle attività di informazione sugli obiettivi del decennio;
- f) destinazione prioritaria delle iniziative realizzate attraverso il Fondo alle donne delle zone rurali, a quelle emarginate nelle zone urbane e ad altri gruppi di donne particolarmente svantaggiate.

I criteri di utilizzo del Fondo indicati rispondono al fine generale di assicurare un produttivo impiego dei mezzi disponibili ad evitare che il Fondo stesso costituisca una pura e semplice « integrazione » delle modeste attività di cooperazione tecnica destinate al progresso della donna. A questo fine, l'Assemblea generale ha anche istituito, con la citata risoluzione, un Comitato consultivo ri-

stretto formato da cinque esperti, che sta svolgendo in modo molto rigoroso le proprie funzioni.

L'Istituto internazionale di ricerca e formazione per il progresso della donna (risoluzione 31/135 dell'Assemblea generale) si propone i seguenti scopi:

a) nel campo della ricerca: miglioramento dei criteri seguiti nella elaborazione di statistiche concernenti la condizione femminile; elaborazione di metodologie e di linee direttive affinché la pianificazione dello sviluppo comprenda anche una attiva partecipazione della donna e siano promosse le necessarie ricerche; azione di stimolo nei confronti di altre istituzioni di ricerca;

b) nel campo della formazione: organizzazione di simposi e seminari; attività di formazione in corso di impiego; svolgimento di corsi in collaborazione con istituti regionali aventi gli stessi fini, nonché università e istituti nazionali. Tali attività saranno coordinate con quelle di ricerca.

La preparazione della Conferenza mondiale del 1980 si sta svolgendo con tempestività ed accuratezza, come risulta anche dai lavori e dalle discussioni che si sono tenute nell'ambito dell'appena conclusa XXXIII sessione dell'Assemblea generale. In questo ambito, numerose sono le attività intraprese dal Fondo volontario, finalizzate, soprattutto, all'interno dei propri compiti istituzionali, ad assicurare una diretta partecipazione delle Commissioni economiche regionali nella formulazione dei progetti, per la maggior parte dedicati a promuovere la partecipazione della donna allo sviluppo economico. Per quanto concerne l'Istituto internazionale di ricerca e formazione per il progresso della donna, la sua istituzione è stata perfezionata con la predisposizione ed approvazione dello Statuto ed il programma operativo di lavoro, mentre permangono alcune incertezze riguardo ai tempi della sua effettiva entrata in funzione sia perchè i fondi versati sono ancora notevolmente inferiori al preventivo sia perchè si attende una decisione definitiva sulla sede dell'Ente.

In questo contesto, l'Italia ritiene di non potersi esimere dal fornire un proprio con-

tributo alle iniziative in questione, in considerazione del notevole apporto fornito finora all'attività del decennio per la donna ed anche per esprimere, in concreto, il proprio sostegno ai programmi che le Nazioni Unite vanno svolgendo per favorire il progresso della donna nel Terzo mondo, nell'ambito dello sforzo per la pace e lo sviluppo. Occorre considerare inoltre che tutti i più importanti Paesi hanno già annunciato propri contributi ed infine che nel corso della XXXIII Assemblea generale è stato deciso che la Conferenza del 1980 si terrà a Copenaghen e non più in un Paese in via di sviluppo, come era stato deciso in un primo tempo. Alla luce di

quest'ultima decisione, appare tanto più importante che i Paesi industrializzati sappiano cogliere questa occasione per riaffermare la importanza del ruolo che essi sono in grado di svolgere nel favorire il processo di affermazione della donna nel campo dello sviluppo economico e sociale.

Pertanto, con il presente disegno di legge si autorizza la concessione di un contributo *una tantum* di dollari 20.000 in favore del Fondo volontario e di dollari 10.000 in favore dell'Istituto di ricerca, per un importo complessivo di dollari 30.000 in favore delle iniziative internazionali nel quadro del Decennio per la donna.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione, per l'anno 1979, di un contributo straordinario, pari al controvalore in lire italiane di dollari 20.000, in favore del « Fondo volontario delle Nazioni Unite per il progresso della donna » nonché di un contributo straordinario, pari al controvalore in lire italiane di dollari 10 mila, in favore dell'« Istituto internazionale di ricerca per il progresso della donna », Istituto della stessa Organizzazione.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 25.500.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per « ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.